

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(APPALTO A CORPO)

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI CON UTILIZZO DI METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI DI CUI ALL’ART. 43 DEL D.Lgs. 36/2023 (BIM) DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLA STRUTTURA DI VIALE RISORGIMENTO 2 A BOLOGNA

LOTTO UNICO - CIG: _____

PREMESSE	3
ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ALLEGATI	5
ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 4 – IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI.....	6
ART. 5 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	6
ART. 6 - ANTICIPAZIONE	7
ART. 7 – CONTABILIZZAZIONE.....	7
ART. 8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO	8
ART. 9 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI.....	9
ART. 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	9
ART. 11 - DIREZIONE LAVORI	9
ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.....	10
ART. 13 – CLAUSOLE SOCIALI E CRITERI AMBIENTALI MINIMI	10
Art. 13 BIS - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE DERIVANTI DAL PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA	11
ART. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	13
ART. 15 – DURATA ESECUZIONE DEI LAVORI.....	15
ART. 16 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI	15
ART. 17 – MODIFICHE DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI	15
ART. 18 – SOSPENSIONE	16
ART. 19 – RECESSO.....	16
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
ART. 21 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	18
ART. 22 – COLLAUDO	18
ART. 23 - GARANZIA DEFINITIVA.....	19
ART. 24 - COPERTURE ASSICURATIVE	19
ART. 25 - PENALI	22
ART. 26 – PREMIO DI ACCELERAZIONE	23
ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
ART. 28 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	24
ART. 29 - SPESE DI CONTRATTO.....	25

PREMESSE

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Codice Fiscale 80007010376 - Partita IVA 0113171037 con sede legale in Bologna Via Zamboni n. 33, nella persona della Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, incaricata con provvedimento Rep. n. 8054/2022 Prot. n. 387024 del 15/12/2022, dott.ssa Paola Mandelli, nata a Bologna il 01/02/1974, la quale interviene non in proprio bensì in rappresentanza dell'Università ai sensi dell'art.61 comma 5 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (Decreto Rettorale n. 1693/2015 del 29/12/2015 e ss.mm.ii), di seguito denominata Università

e

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

- il Sig. nato a il, in qualità di dell'impresa
....., CODICE FISCALE, PARTITA IVA....., con sede legale in
..... alla via.....,

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI IMPRESE

- il Sig. nato a il, in qualità di dell'impresa
....., CODICE FISCALE, P.IVA, con sede legale in
..... alla via, che agisce quale capogruppo mandatario del
raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio.....,
in, Repertorio n°..... in data, tra essa e le seguenti imprese
mandanti:

Impresa - 1 CODICE FISCALE, P.IVA,

Impresa - 2 CODICE FISCALE, P.IVA,

(di seguito denominato anche “Appaltatore” e, unitamente all’Università, le “Parti”);

PREMESSO CHE

- con decisione di contrarre Rep., Prot. n., adottata dalla Dirigente Area Appalti e Approvvigionamenti, l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ha indetto una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 71 e dell’art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento dell’intervento oggetto del presente contratto, mediante bando trasmesso all’ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea il/.../....., pubblicato sulla G.U.U.E – n. del, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC tramite la Piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara in data e sul profilo del committente [Gare di appalto e di vendita – Università di Bologna \(unibo.it\)](#) in data.....;
- all’esito delle operazioni di gara della Commissione giudicatrice, verbale Rep.... Prot. del, è risultata economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata da
- la verifica sul possesso dei requisiti di legge in capo all’Appaltatore ha dato esito positivo;
- con provvedimento Rep. Prot. del della Dirigente Area Appalti e Approvvigionamenti è stata disposta l’aggiudicazione in favore della società/RT per l’importo di €..... (euro) oltre IVA ove dovuta;
- (in caso di consorzio) il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori all'impresa, ad esso associata, con sede in (.....), via P. IVA così come comunicato dallo stesso consorzio con nota del agli atti dell'Università;
- l’appalto è finanziato con le seguenti risorse e la spesa massima stimata dell’intervento pari a € 10.815.000, comprensiva di IVA, trova copertura alle seguenti coordinate contabili:
ATES – UA.A.AMM.ATES - Progetto: EA2018_RISORGIMENTO1_TORTORELLA
Voce Coan: CA.EA.01.02 - Immobilizzazioni materiali

TUTTO CIO’ PREMESSO

le Parti convengono quanto segue.

ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ALLEGATI

Si applica il D.Lgs. 36/2023 con i relativi Allegati e restante normativa vigente in materia per quanto altro non descritto nel presente documento, al fine di disciplinare il rapporto giuridico tra le parti nell'ambito dell'appalto in questione e nel rispetto dei principi generali del Codice.

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Offerta tecnica, comprensiva dell'offerta di gestione informativa;
- Offerta economica;
- Capitolati Speciali di Appalto;
- Elenco elaborati;
- Polizze di garanzia (CAR, RCO e cauzione definitiva);
- Documentazione di progetto;
- Patto d'integrità.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'intervento sono gli edifici denominati "Sede Storica" e "Aule Nuove" della sede storica della Scuola di Ingegneria dell'Università di Bologna, sita in Via Risorgimento n. 2 – Bologna, che ospitano attività di didattica e ricerca, studi e uffici amministrativi.

La sede storica della Scuola di Ingegneria sottoposto a tutela con i D.M. 1676/1995 e del D.M. 4/5/1996.

ART. 4 – IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI

L'importo complessivo del presente appalto, al netto del ribasso offerto pari a.... ammonta a:

€ (euro.....) IVA esclusa, di cui:

L'importo di € è così ripartito:

Categoria SOA	Lavori	Sicurezza	Manodopera	Importo Totale Categoria
OS30				
OS28				
OS7				
OS3				
OG2				
TOTALE				

ART. 5 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il contratto è interamente a corpo ai sensi dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 32, comma 6 dell'Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023.

L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente contratto e dagli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso

dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente schema di contratto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati; sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri derivanti da eventuali richieste di suolo pubblico (marche da bollo, oneri e tasse derivanti), cartellonistica di cantiere e tutti gli oneri derivanti per la pratica di denuncia INAIL (Ex ISPEL) per i nuovi impianti meccanici.

Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Università, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Università su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

ART. 6 - ANTICIPAZIONE

È riconosciuta all'Appaltatore l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, che verrà corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori.

L'anticipazione verrà scomputata proporzionalmente sugli importi degli stati di avanzamento dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è condizionata alla costituzione di garanzia fideiussoria o bancaria ai sensi degli art. 125, comma 1 e art. 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Università.

ART. 7 – CONTABILIZZAZIONE

Nel corso dell'esecuzione sono riconosciuti all'Appaltatore pagamenti in acconto per il corrispettivo dei lavori, alternativamente, secondo le esigenze dell'Appaltatore:

- in base a certificati rilasciati ogni volta che il credito dell'Impresa raggiunga l'importo di € **500.000,00** (euro cinquecento mila) al netto delle ritenute di garanzia da calcolarsi a termini delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti;
- In base a certificati rilasciati ogni tre mesi di avanzamento dei lavori, a prescindere dall'importo raggiunto.

L'Università, ai sensi dell'art.11 co.6 del Codice, applicherà una ritenuta dello 0,50% (finalizzata alla tutela della regolarità contributiva dell'Appaltatore) sull'importo netto progressivo delle prestazioni contenute negli stati di avanzamento lavori. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo provvisorio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si applica l'art. 117 co 9 del Codice.

L'ultimo certificato di pagamento relativo alla rata di saldo (coincidente con l'importo dell'ultimo SAL al netto delle ritenute dello 0,50% sopra descritte) verrà emesso dal RUP all'esito positivo del collaudo provvisorio. Il medesimo potrà essere fatturato e poi pagato nei termini di legge previa costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo lo specifico schema tipo di cui al decreto 16 settembre 2022, n. 193 (pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo).

Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori.

ART. 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Via Zamboni n. 33 –

Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – P.IVA 0113170376), Codice univoco Ufficio IPA **GGUH1P**.

Ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972, si applica lo *split payment*, in base al quale l'IVA sarà versata direttamente all'Erario e non pagata all'Impresa, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA.

La fattura dovrà essere emessa, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.M. 23 gennaio 2015, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", nonché relativi CIG e CUP.

ART. 9 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Tutti i documenti di spesa dovranno contenere l'indicazione del CIG e del CUP.

L'Appaltatore deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Cesare Cristiani, dipendente dell'Università e in servizio presso l'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità.

ART. 11 - DIREZIONE LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori è individuato il Direttore Lavori nella persona dell'Arch. Arch. Pierpaolo Bortolami secondo il disposto dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

I lavori devono essere iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto (art. 3 c. 1 allegato II.14 Codice) previo verbale di consegna da parte del Direttore Lavori, secondo quanto dettagliato nel Capitolato Speciale d'appalto.

Resta a carico dell'Appaltatore, anche sotto il profilo finanziario, il canone di occupazione suolo pubblico. A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad avviare la pratica di occupazione suolo pubblico consultando sito web del Comune di Bologna e contattando, comunque, gli uffici competenti di quest'ultimo per la definizione della esatta quantificazione e della successiva modalità di pagamento.

L'Appaltatore s'impegna a rispettare e far rispettare ad eventuali subappaltatori il Patto d'integrità già sottoscritto.

L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati al link [Codice etico e di comportamento — Università di Bologna \(unibo.it\)](#).

ART. 13 – CLAUSOLE SOCIALI E CRITERI AMBIENTALI MINIMI

A norma del novellato art. 57, co. 1 e 2 bis del Codice, oltre che del relativo allegato II.3, l'Appaltatore si obbliga:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;
- b) ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999;
- c) ad assicurare una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

- d) per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, a consegnare all'Università entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- e) per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, a consegnare all'Università, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;
- f) ad applicare al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto il CCNL _____;
- g) ad applicare nell'esecuzione dei lavori, così come inserito nella documentazione progettuale e di gara, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM di cui al D.M. 23/06/2023 n.256.

Art. 13 BIS - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI DAL PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA

Entro [●] giorni n.c. dalla sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore consegnerà all'Università il Piano di Gestione Informativa, in formato non editabile (pdf) ed editabile (doc.).

Il Piano di Gestione Informativa dovrà essere, redatto in conformità alle disposizioni del Capitolato Informativo e recepire i contenuti dell'Offerta di Gestione Informativa accettati dalla Committente. I predetti contenuti dell'Offerta di Gestione Informativa costituiscono, per l'Appaltatore, ineludibili impegni contrattuali e dovranno essere riportati nel Piano per la Gestione Informativa.

Sarà onere dell'Appaltatore chiedere alla Università, mediante apposita comunicazione scritta, le eventuali indicazioni che il Capitolato Informativo riserva alla competenza di quest'ultimo, necessarie ai fini del completamento del pGI. L'Appaltatore dovrà richiedere dette indicazioni in tempo utile per la consegna del pGI nel termine di cui al precedente capoverso e tenendo conto che è riservato all'Università un periodo di [●] giorni n.c. per la risposta. È facoltà della Università convocare apposite riunioni con l'Appaltatore per l'esame delle tematiche in questione e fornire nel corso delle stesse le indicazioni di sua competenza.

La Committente provvede a verificare il pGI entro [●] giorni n.c. dalla consegna, pervenendo nel medesimo termine alla relativa approvazione.

Il suddetto termine di [●] giorni n.c. è sospeso qualora l'Università prescriva integrazioni e/o modifiche al pGI presentato. L'Appaltatore è tenuto ad apportare le modifiche ed integrazioni richieste entro [●] giorni n.c. dal ricevimento della richiesta, ovvero nel maggior termine fissato dall'Università dalla nuova consegna effettuata dall'Appaltatore, riprende a decorrere il termine per verifica-approvazione del pGI, incremento di ulteriori [●] giorni n.c.

Il pGI - come previsto dal paragrafo [-] del Capitolato Informativo - potrà essere aggiornato nel corso di esecuzione del contratto, su richiesta della Università e/o su proposta dell'Appaltatore se condivisa dalla Committente, in particolare ove, in fase di esecuzione dell'appalto, emergesse la necessità di acquisire un fabbisogno informativo diverso da quello indicato nel Piano di Gestione Informativa approvato. L'Appaltatore, al fine dello svolgimento della procedura approvativa del pGI aggiornato, dovrà evidenziare in modo chiaro ed immediato le modifiche apportate rispetto al precedente pGI approvato.

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni di gestione informativa del rispetto ed in scrupolosa attuazione delle disposizioni del pGI approvato dalla Università.

Nel caso in cui il Piano di Gestione Informativa presentato dall'Affidatario non sia conforme ai contenuti del Capitolato Informativo e/o ai contenuti dell'Offerta di Gestione Informativa accettati dalla Università, ovvero in caso di ritardo dell'Appaltatore nella presentazione del pGI e/o sue modifiche/ integrazioni rispetto ai termini di cui ai precedenti commi si applicheranno la penali previste nel successivo articolo 27,

fermo restando che laddove l'inadempienza dell' Appaltatore perdurasse oltre il termine precedentemente stabilito articolo, l'Università si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, di risolvere il contratto.

In caso di discordanze tra Capitolato Informativo e pGI, prevalgono le disposizioni del pGI. Per quanto eventualmente non disciplinato nel pGI, si applicano le disposizioni del Capitolato Informativo.

ART. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'Appaltatore esegue in proprio i lavori: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

È ammesso il ricorso al subappalto secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. In particolare, relativamente alla categoria prevalente sarà precluso l'affidamento in misura maggioritaria a terzi della relativa esecuzione.

Categoria SOA	% Subappalto	Lavori	Sicurezza	Manodopera	Importo Totale Categoria
OS30	...				
OS28	...				
OS7	...				
OS3	...				
OG2	...				
TOTALE					

Previa autorizzazione dell'Università è ammesso l'affidamento in subappalto per l'esecuzione **dei lavori o delle parti di opera** indicate dall'Appaltatore all'atto di presentazione dell'offerta, secondo le vigenti disposizioni normative.

L'Appaltatore si impegna a stipulare i contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20% (*oppure* ..% per le seguenti ragioni ...) delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, co. 1, lett. o) dell'allegato I.1 del Codice.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Università dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo stesso Appaltatore è obbligato a rispettare in forza del presente schema di contratto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante l'Appaltatore si obbliga ad inserire clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17 del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna ad indicare nei contratti di subappalto il CCNL che il subappaltatore è tenuto ad applicare.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro dell'Appaltatore, di cui al precedente articolo 13 – CLAUSOLE SOCIALI, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure il CCNL F012 individuato per le categorie scorporabili, sia pure non superiori al 30%, oppure ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, tutte le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, non possono formare oggetto di subappalto "a cascata", tenuto conto della loro elevata complessità dal punto di vista tecnico impiantistico, volto all'ottenimento del Certificato di prevenzione

incendi, nonché dall'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro, data la gestione delle interferenze tra gli utenti ed i lavoratori, dal momento che le opere dovranno essere realizzate durante il normale svolgimento delle attività di didattica e ricerca.

ART. 15 – DURATA ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di **1095 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Si applica inoltre quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto in relazione all'articolo "ultimazione dei lavori", in particolare in relazione al termine per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

ART. 16 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

Entro 10 giorni dal loro verificarsi l'Appaltatore deve documentare e comunicare all'Università qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica pena la sospensione dei pagamenti.

Nei casi previsti dall'art. 120, comma 6, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ART. 17 – MODIFICHE DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI

Nessuna modifica, nonché variante potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto e preventivamente approvate dall'Università, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto di appalto potrà essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 120 del Codice.

In ogni caso, ai sensi del comma 9 dell'art. 120 D. Lgs 36/2023 qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni

originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si applica la **revisione prezzi**, nei casi di aumento e/o diminuzione di quest'ultimi e sempre che non si apportino modifiche che alterino la natura generale del contratto, come disciplinata dall'art. 60, comma 2 del D.Lgs. 36/2023. Tali revisioni si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 % dell'importo complessivo e operano nella misura dell'90 % del valore eccedente la variazione del 3 % applicata alle prestazioni da eseguire.

Non essendo stato ancora pubblicato il provvedimento del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 4 dell'art. 60 del Codice alla data di pubblicazione del bando della presente gara, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART. 18 – SOSPENSIONE

Trovano applicazione l'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Il risarcimento del danno, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del codice è quantificato sulla base dei criteri di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 19 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.Lgs. 159/2011 l'Università può recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.14, art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

L'Università procede, inoltre, automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;
- mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all'art. 14 del presente contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva richiesta di cui all'art. 21 del presente Contratto;
- qualora l'ammontare delle penali applicate, previste all'art. 26 del contratto, superi complessivamente il 10% dell'importo contrattuale;
- qualora l'Appaltatore non produca le coperture assicurative di cui al successivo art. 25.
- inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito [Obblighi di comportamento — Università di Bologna \(unibo.it\)](#);

Inoltre, come previsto dal Capitolato Speciale in relazione all'articolo "Consegna dei lavori", l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la consegna, ai sensi art. 3, comma 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

L'Università si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'inadempienza

dell'Appaltatore, con riferimento agli obblighi previsti dall'art. 13 BIS, perdurasse oltre i termini stabiliti dal medesimo articolo.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

ART. 21 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I controlli e le verifiche eseguite dall'Università nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'Università.

ART. 22 – COLLAUDO

L'Università nomina il collaudatore, il quale effettua le operazioni di collaudo e trasmette i relativi documenti all'Università entro sei mesi dalla data di ultimazione dell'opera. Il collaudatore provvede altresì a emettere il certificato di collaudo. Sono inoltre eseguiti in corso d'opera i collaudi tecnico-specialistici.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d'opera, escluso unicamente l'onorario dell'organo di collaudo che sarà corrisposto dall'Università.

Con riferimento alle attività di gestione informativa (BIM) l'Appaltatore per il collaudo o la verifica di conformità, si obbliga a consegnare all'Università i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel Capitolato informativo.

Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo, l'Appaltatore si obbliga a

mantenere in perfetto stato le opere eseguite e ad effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, in modo da consentire l'uso regolare dell'opera da parte dell'Università.

Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, l'Università ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese.

Fino al collaudo, l'Appaltatore è l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'Università sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

Gli eventuali atti di reclamo dei crediti sono comunicati dall'Università all'Appaltatore che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo.

Ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il Rup rilascia il certificato di pagamento della rata di saldo. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile.

ART. 23 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023 a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto l'Appaltatore ha prodotto garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell'appalto, conforme agli Schemi tipo e con le modalità di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193, n., rilasciata da, il per un importo garantito pari ad €

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui l'Università abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 24 - COPERTURE ASSICURATIVE

Polizze CAR e RCT

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 l'Appaltatore è obbligato a costituire almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori apposita polizza "tutti i rischi del costruttore" (**CAR**) comprensiva di **RCT**, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e che assicuri la medesima contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata deve prevedere alla **Sezione A** (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione):

- *Partita 1 - Opere: 100% dell'importo contrattuale comprensivo dell'IVA;*
- *Partita 2 – Opere e impianti preesistenti: € 11.658.375,00*
- *Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: 10% della somma delle partite 1 e 2;*

e alla **Sezione B** (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere):

- Massimale/sinistro non inferiore a € **5.000.000,00**.

La copertura assicurativa (**RCT**) dovrà essere indipendente (cioè, non "a secondo rischio") da altre coperture che l'Appaltatore avesse già in corso.

Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate.

La copertura assicurativa (RCT) deve essere integrata delle seguenti **estensioni**:

- a) danni a cose dovuti a vibrazioni;

- b) danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere;
- c) danni a cavi e condutture sotterranee;
- d) danni a terzi da inquinamento accidentale;
- e) danni derivanti da eventi naturale e forza maggiore (terremoto, alluvioni, allagamenti, eventi atmosferici, ecc.);
- f) danni a terzi da interruzione/sospensione di esercizio;
- g) danni da polvere;
- h) manutenzione estesa 24 mesi;
- i) errori di progetto e calcolo;
- j) danni causati da atti di terzi (compreso vandalici, terrorismo, sabotaggio, furto);
- k) dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere.

Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Università e devono essere consegnate all'Università, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative quietanze di pagamento.

È fatta salva comunque la responsabilità dell'Appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

L'Appaltatore si obbliga a produrre, altresì, copia della polizza **RCO** (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve rispettare i seguenti massimali:

Polizza RCT/O generale dell'Appaltatore:

Sezione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi):

Massimale unico non inferiore a € **5.000.000,00**

Sezione RCO (Responsabilità Civile Operatori) verso prestatori di lavoro:

Massimale per sinistro € **5.000.000,00** con il sotto limite **per persona** di € **2.500.000.00**.

In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo l'Università non procederà alla consegna dei lavori.

La mancata produzione di idonea copertura assicurativa costituisce altresì ipotesi di risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 25 - PENALI

L'Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell'ultimazione dell'opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell'Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l'Università stessa possa farne contestazione.

In ogni caso, l'Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell'inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell'ultimazione dell'opera, dovuto a:

- 1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 2) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- 3) l'elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall'Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori;
- 4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione del subappalto che l'Università deve effettuare entro il termine di legge;

- 5) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
- 6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto.

In caso di ritardo, compreso l'inadempimento degli obblighi dell'Appaltatore derivanti dal piano di gestione informativa, di cui al precedente art. 13 BIS, si applica una penale **pari all'1 per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, si applica altresì in caso di violazione:

- degli obblighi relativi alle pari opportunità di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 13 con riferimento ad ogni singola violazione accertata, in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo. La violazione dell'obbligo di cui alla lettera d) dell'art. 14 determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.
- degli obblighi di comportamento previsti dal [Codice etico e di comportamento — Università di Bologna \(unibo.it\)](#), per ogni violazione.

La penale è dedotta dall'importo degli acconti.

Qualora l'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Università avvia la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 20 del presente Contratto.

ART. 26 – PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 se l'ultimazione delle prestazioni avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sarà riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato in conformità ai seguenti criteri:

- da 1 a 30 gg.: € 166,66 /giorno (30 gg. = 5.000)
- da 31 a 60 gg.: € 250 /giorno (60 gg. = 15.000)
- da 61 a 90 gg.: € 333,33/giorno (90 gg. = € 30.000)

L'importo è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto che i dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi, secondo quanto riportato nell' "[Informativa per operatori economici e fornitori di lavori, beni e servizi](https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-per-soggetti-terzi-che-abbiano-contatti-anche-occasionalmente-con-ateneo)" di cui alla pagina <https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-per-soggetti-terzi-che-abbiano-contatti-anche-occasionalmente-con-ateneo>.

In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente contratto, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

ART. 28 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

L'Università provvede a costituire un Collegio consultivo tecnico formato da tre a cinque componenti secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

ART. 29 - SPESE DI CONTRATTO

L'imposta di bollo pari ad € è a carico dell'Appaltatore che ha provveduto mediante modello F24 ELIDE.

Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata e in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale corredata da marca temporale a norma di legge.

Il presente contratto è efficace dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare le clausole contenute nel presente contratto ai seguenti articoli: 12 (ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE) – 13 (CLAUSOLE SOCIALI E CRITERI AMBIENTALI MINIMI) - 13BIS (OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI DAL PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA) -14 (DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO) – 17 (MODIFICHE DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI) – 18 (SOSPENSIONE) – 19 (RECESSO) – 20 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) – 25 (PENALI) – 28 (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE).

Per l'Appaltatore (Firma digitale – Il Legale rappresentante – dott. ...)

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Firma digitale – La Dirigente – dott.ssa Paola Mandelli)